

N°11/1982

GLI STATUTI AGRARI DELLA CITTA' DI CORNETO

Casualmente ho scoperto, in quella miniera di notizie che è l'archivio Falzacappa, un manoscritto di Muzio Polidori – il mitico autore delle <<Croniche di Corneto>> - dove si tratta degli <<STATUTI AGRARI>>, redatti intorno all'anno 1643. <<STATUTI>> che regolamentavano, allora, i rapporti tra il Prefetto dell'Annona, la Comunità di Corneto e tutti coloro che operavano intorno alla prouzione di erbe da pascolo, necessaria al bestiame del nostro territorio.

In detti <<STATUTI AGRARI>>, completi di ventisette capitoli, spesso si fa menzione del <<MOTU PROPRIO>> di Paolo V il quale dovette avere – o altri per lui – una precisa conoscenza dei problemi agricoli nell'economia cornetana. Potrà sembrare ad alcuni paradossale il fatto che un pontefice di Santa Romana Chiesa potesse addentrarsi in materia così estranea al governo spirituale delle anime: ma non bisogna dimenticare che la Chiesa aveva assunto, a quei tempi in Italia, su di sé anche i problemi di natura politica ed economica del popolo di Dio, in quello che fu prima il Patrimonio di San Pietro e poi lo Stato Temporale, per cui il Pontefice veniva chiamato, fino al 1870, addirittura papa-re.

Corneto, anche per la sua vicinanza all'Urbe e per la vastità del suo territorio, non invano era stato appellato <<Granaio di Roma>>. Appunto per questa sua funzione annonaria, il nostro Municipio può fregiarsi in perpetuo del diritto di cittadinanza romana.

Riguardo a Paolo V – al secolo Camillo Borghese - è stato recentemente scoperto e individuato, proprio qui a Tarquinia e grazie alla ricerca di un insospettato giovane studioso di araldica cornetana, un palazzetto con annesso giardino in via Guglielmo Marconi sul quale, fra le cornici di due finestre, esiste, anche se sbiadito, l'affresco di uno stemma principesco che raffigura un campo diviso fra un drago e un'aquila in atto di spiccare il volo. Ebbene, tale blasone, appartenente alla famiglia Borghese, conferma la presenza a Corneto di un palazzetto Borghese. Ne dà notizia anche il <<Libro d'oro della Nobiltà Italiana>>⁽¹⁾ nel quale si legge, a pag. 162, <<Borghese – illustre famiglia senese.... (omissis), nobile di Corneto. Arma: drago alato d'oro, al capo dello stesso, un'aquila nera, imbeccata, membrata e coronata d'oro>>. Da questa notizia si deve dedurre che il futuro Paolo V dovette aver avuto una casa a Corneto, probabilmente ancor prima della sua ascesa al *solio* di Pietro. Lo stemma principesco sull'arma lo potrebbe confermare. Del resto bisogna considerare che sono esistiti a Corneto e nel suo territorio altri palazzi cardinalizi (Palazzo Vitelleschi, Palazzo Falzacappa, Palazzo Quaglia) e alcune ville sparse nei dintorni (Villa Montalto-Peretti, dopo il ponte sul Marta, alla vecchia Aurelia; Villa Falzacappa al Voltone; e Villa Quaglia, sotto la Monterana).

Detto questo, diamo corso alla traduzione del MOTU PROPRIO redatto e pubblicato in data 6 ottobre 1608, ancor prima degli <<STATUTI AGRARI>>, che daranno motivo di curiosità e di riflessione a tutti coloro che operano tuttora nel campo della produzione agricola della nostra città.

MOTU PROPRIO di PAOLO V**Sopra il Regolamento dell'Arte Agraria della Città di Corneto**

Desiderando noi che la Città di Roma dotata dall'Altissimo di tanti Privilegi e Grazie con meravigliosa provvidenza, ed alla quale come Patria comune concorre ogni sorta di Gente, sia e si conservi abbondante di Grando, e di altre cose appartenenti all'Annona, volentieri abbracciamo quelle cose che possano accrescere l'Abbondanza e l'Arte dell'Agricoltura; ed in quelle impieghiamo le parti del Nostro Ufficio.

Osservando pertanto che il Territorio di Corneto per se stesso amplissimo e fertilissimo, da molto tempo in qua resta incolto, e che da Granaro di Roma, come era prima per essere coltivato ad uso di Agricoltura, è diventato pascolo di animali, e per conseguenza rende poca quantità di Grano in sovvenimento dell'Annona di Roma; per provvedere e rimediare in qualche maniera al pregiudizio dell'Annona, e per restituire nel suddetto Territorio Cornetano l'Arte dell'Agricoltura di già quasi abbandonata, abbiamo eletto e deputato una Congregazione d'alcuni Prelati ingiungendo loro d'informarsi e tra di loro discutere sopra gli Statuti ed Ordinazioni, quali (come ci è stato riferito) tempo fa furono saltevolmente pubblicati circa l'Arte degli Agricoltori nella Città di Corneto, e sono andati in disuso, e quelli esaminare e riformare e farne ed ordinarne dei nuovi, come sarà per esigere la qualità del luogo, del tempo, e delle Persone, e come sembrerà proprio alla detta Congregazione.

Avendo pertanto questa Congregazione, dopo chiamati ed intesi i primari Agricoltori di quelle Parti, e certi altri Deputati della predetta nostra Città di Corneto, con maturo esame e deliberazione fatti, ed ordinati diversi Capitoli, la serie e tenore dei quali abbiamo qui sotto fatto notare, ed è come in appresso, cioè:

Capitoli stabiliti per conservazione e augumento dell'Arte del Campo da osservarsi inviolabilmente nella città e Territorio di Corneto.

Non dovendosi privare la Comunità di quelle entrate che cava dalla vendita delle erbe, con le quali va sostenendo i pesi Camerali, e provvedendo agli altri suoi bisogni, si lascia che conforme agli Statuti possa essa Comunità vender l'erbe secondo il solito, tanto di là dalla Marta quanto di qua nel piano; ma con le condizioni e dichiarazioni infrascritte.

1° Che quelli che secondo gli Statuti di Corneto saranno partecipi delle compre di tutte l'erbe, tanto di qua quanto di là dalla Marta, non possano in modo alcuno tener pecore di forestieri, né anco sotto pretesto di soccida, miglioramento, guardiania né in qualsivoglia altro modo; ma debbano esser veramente loro proprie, sotto pena della perdita delle pecore e di scudi cento a chi comprerà o riceverà l'erba, e trecento a chi la venderà, e però siano tenuti i padroni dell'erbe nell'entrar delle pecore, dar il giuramento nel modo che ordinerà Monsignor Prefetto dell'Annona.

2° Che essi partecipi non possano in tempo alcuno rivendere i pasticci⁽²⁾ della parte che a loro sarà toccata, non solo a Forestieri, ma né ancor fra loro stessi, siccome né anco affidarvi bestiami d'alcuna sorte, sotto pena al compratore della perdita delle pecore e di scudi 300, e al venditore di scudi 500.

3° Che le pecore non possano entrar a pascere prima di S. Angelo di Settembre, e debbano uscir dalli prati al principio di Marzo, sotto pena della perdita delle pecore, e a S. Angelo di Maggio da tutto il Territorio, o quindici giorni poi secondo che andrà la stagione, e a Monsignor Prefetto dell'Annona parerà di concedere. Ma nell'erbe del piano sopra la strada di Civitavecchia non si possa entrare a pascere prima di mezzo Ottobre, e sotto la strada prima che a S. Andrea, sotto le pene dette di sopra.

4° Che in tutto il piano non si possano in modo alcuno intromettere più di 6.000 pecore. E perché pende lite fra la Comunità e i Partecipi dell'erbe con il Signor Alessandro degl'Atti sopra la Tenuta di Pantano, si dichiara che in evento che si decidesse a favore del signor Alessandro, che detta Tenuta restasse sua libera *quoad Jus pascendi*⁽³⁾, il numero suddetto delle 6.000 pecore si scemi a proporzione della quantità della detta Tenuta, e mentre pende la lite, il numero delle pecore si aggiusti secondo chi sarà in possesso. Però quelli che parteciperanno dell'erbe di detto piano siano obbligati dare il giuramento tanto per il numero quanto anco d'esser lor proprie. E perciò siano tenuti pigliar la bolletta della Comunità e dell'Arte di lavoratori, acciò si possano contare, il che si dovrà fare con licenza dei Priori e Rettori dell'Arte, con intervento d'uno da deputarsi pro tempore da Monsignor Prefetto dell'Annona, sotto pena (intromettendone al principio o introducendone poi nascostamente maggior numero di quello che a ciascun dei partecipi sarà toccato) della perdita degli animali e 500 scudi, e privazione di non poter mai più godere e partecipare nella compra di dette erbe, e alli Rettori dell'Arte dell'Agricoltura e anco a quelli della *Mosceria*⁽⁴⁾ e delle bandite dei Buoi, e alli Priori nel luogo, se useranno frode in dare dette licenze, o altrimenti nell'ufficio loro, sotto pena di scudi 200 e privazione d'ufficio e inabilità di poterlo più ottenere per l'avvenire. E però si manderanno spesso persone a contarle, e si procederà per via d'accusa, inquisizione, ed ogni altro miglior modo con ogni rigore.

5° Non possa con le pecore intromettersi altro animale che cinque cavalle per stazzo di pecore, tanto di là dalla Marta quanto di qua nel piano. Possano però per tutto ed in ogni tempo insieme con le pecore pascolare i Buoi aratori, ed una bestia da soma, onde si proibiscono le capate dei seccaticci⁽⁵⁾ o altri animali, eccettuando però i giovenchi di trenta mesi, i quali possono pascere per tutto il Territorio, eccetto che nel piano, sotto pena (contraffacendo a ciascuna delle cose suddette) della perdita di tutti gli animali e di scudi 200.

6° Che in tutto il Territorio non possano pascer porci né bufali in qualsivoglia tempo, sotto pena della perdita degli animali e di scudi 2 per bestia; e se per servizio del Macello vi fosse bisogno di qualche poco numero, sia il Macellaro tenuto di prendere la licenza in scritto da Monsignor Prefetto dell'Annona.

7° Che nelle tre bandite, Selvaccia, Roccaccia, Ponton di Forca di Palma si osservi il solito Comunale, non vi si ponga altro animale che il Bestiame grosso. Sia però lecito al Cittadino originario tenervi 100 Vacche; all'Avventizio 50. Al Forestiero abitante 25 o in vece di Vacche possa mettervi Cavalle, come a ciascuno più piacerà, contando però due cavalle per tre vacche; e se forse il numero venisse a riuscir tale che le dette tre Tenute non fossero capaci di tanti animali, si eleggano dalla Comunità due, i quali assieme con un altro da deputarsi da Monsignor Prefetto dell'Annona, giudichino quanto numero di animali potrà capere in esse, e per il soprappiù del numero sia lecito alla Mosceria conforme al solito eleggersi una delle bandite, che si affittano a pecorari ovvero così parendo a Monsignor Prefetto dell'Annona si scemi a ciascuno la sua rata del numero suddetto, né possa alcuno mettervi maggior numero di quello che gli sarà assegnato, sotto pena della perdita di tutti gli animali che ivi di quel tale si troveranno, e di scudi venticinque per ciascuna bestia che vi avrà posta di più, e però per custodia di detto Comunale la Mosceria secondo il solito farà il suo Rettore il quale affitta, acciò

(1) Edito dal Collegio Araldico di Roma, Anno 1948 – Edizione X, volume XI.

(2) Le erbe residue dopo il pascolo dei buoi.

(3) Fin quando ci sarà il diritto di pascolare.

(4) Corporazione dei Moschetti o Mosciaroli, piccoli proprietari di terra e di bestiame.

(5) Bestie magre destinate al macello.

s'osservino gli ordini suddetti e debbano tutti quelli che vi metteranno animali, pagare gli scudi cinquecento alla Comunità pro rata al modo che si è fatto fin qui.

8° Che la Tenuta di S. Pantaleo, che è al di là dalla Marta, e quella di Monterozzi o Cucumoletti che è di qua attaccata ai *Ristretti* s'intendano riservare nel modo solito, cioè non vi possano pascere se non buoi aratori, che lavorano nel Territorio di Corneto, e questi non vi entrino prima della vigilia di Natale, sotto pena della perdita d'ogni animale che vi si troverà, e di scudi dieci per ciascuno animale; ma passata detta vigilia sia lecito ad ogni lavoratore intrromettere gratis i suoi buoi per ristorarli dalle fatiche delle sementi.

9° Che nei *Ristretti* parimenti non si possa mettere alcuna sorte di animali fuor che buoi aratori, cioè quelli che lavorano nello stesso Ristretto, e 500 castrati solamente per uso del macello, e questi quando non vi siano le Olive, sotto pena della perdita degli animali che vi si troveranno, e di scudi dieci per ciascuna bestia.

10° La Tenuta d'Ancarano, la quale non solo quoad Jus Pascendi, ma anche *quoad Jus seminandi*⁽⁶⁾, è propria della Comunità, si riserva alla libera disposizione di essa Comunità che la dovrà locare per cavarne maggior frutto che potrà per estinzione o pagamento dei debiti.

11° Che non sia lecito ad alcuno, conforme alla disposizione degli Statuti, far chiuse, o luoghi serrati da fossi, o siepi per impedire che i buoi non possono entrarvi, sotto pena di scudi cinquanta, e di far bruciare dette siepi o riempire essi fossi a spese loro, concedendo però che conforme allo Statuto si possa rinserrare accanto alle loro possessioni tanto quanto in esso si dispone, cioè due some di terra e non più.

12° Che non possa metter fuoco alle stoppie, ma aspettare il bando che sopra ciò ogni anno si pubblicherà, secondo che la stagione andrà presto o tardi, sotto pena di scudi duecento, oltre al rifacimento dei danni.

13° Che quei Cittadini originari avventizi o abitanti, che siccome si è detto al capitolo 7 vorranno tener vacche o cavalle nel comunale, siano obbligati per ogni Cittadino originario che avrà cento vacche far sei aratri di buoi, l'Avventizio che ne avrà cinquanta, tre aratri, il forestiero abitante un aratro, e non facendo, paghi alla Comunità per estinzione del debito scudo uno di più di quel che tocca per bestia grossa.

14° Che tutti quelli che hanno pecore ed entrano partecipi nella compra delle erbe della Comunità nel modo che si è detto, siano obbligati a far *lavoriero*, cioè per ogni quattrocento pecore fare almeno un aratro, sotto pena non facendolo di pagare un giulio⁽⁷⁾ per bestia, come sopra alla Comunità.

15° Si dichiara che in tutto quello che per i sopraddetti Capitoli ed ordini non fosse stato disposto e provveduto, si debba osservare quanto si dispone per gli Statuti della Città di Corneto, purché non sia contrario ai sopraddetti Capitoli e cose in essi contenute.

In tutti i casi suddetti si procederà per via d'inquisizione, d'accuse, e denuncie o qualsivoglia altro miglior modo, e le pene s'intenderanno applicate un quarto all'accusatore, che sarà anche tenuto segreto, e il resto alla Camera, cioè all'abbondanza di Roma.

* * *

Volendo perciò Noi che le Ordinazioni, dichiarazioni e Capitoli sopradescritti siano sempre validi ed abbiano ed ottengano forza di legge e che siano da tutti, ai quali spettano, osservati con ferma speranza, che se saranno abbracciati ed osservati non solo si rinnoverà ed accrescerà l'Arte dell'Agricoltura nel Territorio Cornetano, ma ancora con tale esempio s'inviteranno altri all'esercizio dell'Arte Agraria in tutti gli altri luoghi della Campagna di Roma: di nostro Motu Proprio, certa scienza, deliberazione, pienezza di Apostolica Potestà, testificando esser state fatte di nostr'Ordine, ed autorità le Ordinazioni, dichiarazioni e Capitoli sopradetti e tutte e singole cose in Essi contenute, per tenor delle presenti perpetuamente li confermiamo ed approviamo, e loro diamo forza della confermazione Apostolica e di perpetua fermezza, e decretiamo ancora che abbiano ed ottengano vigore di Legge, e vogliamo e comandiamo che siano per l'avvenire inviolabilmente osservati da tutti e singoli, ai quali appartengono ed apparterranno.

Per favorire poi tutti quelli che esercitano l'Arte dell'Agricoltura nel Territorio di Corneto con privilegi e grazie speciali, ad oggetto d'allettare ancora tutti e singoli tanto Cittadini che Agricoltori Forestieri, Mercanti, Coloni, i quali fanno l'Agricoltore e seminano o nelle proprie Terre, Tenute, Possessione e Casali, o nelle altrui prese in Affitto, esistenti però nel Territorio di Corneto, ed accrescere quest'Arte nel medesimo Territorio, concediamo e diamo licenza ai Medesimi che possano in ciaschedun'Anno con licenza del Prefetto dell'Annona pro tempore da spedirsi in vigore di nostro antecedente Chirografo, e pagando prima tre paoli per ciascun Rubbio alla nostra Camera o sia Annona, e di lei Amministratori, nel fine del mese di Marzo e non prima, trasportare e condurre dal Territorio di Corneto in qualunque luogo fuori dello Stato Ecclesiastico per Terra e per Mare, fuorché però in luoghi Infedeli e nemici della Santa Romana Chiesa, tante Rubbia di Grano quante, come si dice, ne avranno seminato, e ciò possano farlo ogni qual volta il prezzo e valore del Grano dal tempo della mietitura e raccolta non avrà passato la somma di giulii sessanta per ciaschedun Rubbio, e che tal Estrazione non possa restar loro impedita per qualunque pretesto; ed in caso che per necessità dell'Annona dovesse impedirsi, vogliamo e dichiariamo che la nostra Camera sia tenuta ed obbligata di rifare e pagare ai Medesimi giulii sette per ciaschedun Rubbio secondo

⁽⁶⁾ Fin quando sarà consentito il diritto di seminare.

quella quantità, che loro era lecito, ed è stato proibito di estrarre, purché conduchino il detto Grano in Roma, oppure ottengano il permesso dal Prefetto dell'Annona di ritenerlo fuori di Roma sotto l'obbligo di trasportarlo, e con aver data la nota della somma, della quantità e luogo, ove sia stato collocato detto Grano; siano tenuti gli stessi Agricoltori e Coloni nel termine di un Mese, dopo finita la semente, denunciare ogni anno in mano del Prefetto dell'Annona la vera quantità della Semente ed il luogo, ove ciascheduno l'avrà fatta, altrimenti non godano il Privilegio e Beneficio delle nostre presenti lettere.

Similmente concediamo a tutti e singoli che attualmente esercitano l'Arte dell'Agricoltura nel Territorio di Corneto ed ivi dimorano, di non poter essere molestati, né gravati realmente e personalmente per qualunque Debito, benché privilegiato; da essi contratto fuori dello Stato Ecclesiastico, fintanto che eserciteranno l'Agricoltura e dimoreranno nel suddetto Territorio di Corneto. Ma per Debiti Civili fatti da loro nello Stato Ecclesiastico prima che andassero ad abitare ed esercitare l'Arte del Campo in detta Città, ancorché procedano da obbligo Camerale o da altra ragione privilegiata non possono essere molestati e carcerati, o altrimenti impediti per anni tre da computarsi dal giorno che avranno incominciato ad esercitare l'agricoltura, ed abitare nella Città e Territorio suddetti, purché però non siano dolosi o pubblici falliti, e lavorino almeno con due Aratri.

I Bovi Aratori però e tutti gli altri Istrumenti necessari per l'Agricoltura secondo la disposizione delle altre Costituzioni Apostoliche, promulgate dalla felice memoria di Papa Pio V, come ancora quella porzione di Grano che a misura della qualità del luogo sarà necessaria, e destinata per la semente, restino sempre così privilegiati ed immuni che non cadano sotto tacita o espressa ipoteca ed obbligazione, e molto meno possano essere a loro levati o sequestrati per qualunque Debito ancora, come si dice, privilegiato.

Dichiariamo di più che i suddetti Agricoltori nel tempo della Mietitura e delle Sementi, cioè mentre sono intenti ed occupati nel raccogliere o seminare il Grano, debbono essere, e siano affatto esenti e salvi da ogni esecuzione Civile ancorché provenga da obbligo Camerale o altra privilegiata Causa, purché non possano pagare con altro che con i frutti dell'Agricoltura, conforme alla disposizione delle suddette Costituzioni Apostoliche di Pio V, nostro Predecessore: e così da qualsivoglia Giudice ecc. nullo ecc.

Incaricando Monsignor Giacomo Serra Chierico della nostra Camera Apostolica, ed al presente Prefetto dell'Annona, e gli altri Prefetti pro tempore successori ad invigilare con quella diligenza che conviene sopra tutte le cose suddette, affinché siano più fedelmente osservate da tutti; dando ad Essi privatamente la piena ed ampia facoltà e quella medesima potestà che Noi stessi abbiamo, di fare da loro stessi o per mezzo di altro o altri da deputarsi e revocarsi da loro a loro piacere in Roma e fuori, esercitare, ordinare e comandare le cose che pareranno opportune e necessarie per l'Esecuzione ed osservanza delle cose premesse, pubblicare Editti, inibire sotto le Censure Ecclesiastiche ancora, e pene pecuniarie ed altre da imporsi ed applicarsi a loro Arbitrio, deputar Commissari ed altri Officiali e Ministri, e fare altre cose che gli piaceranno; con potestà d'interpretare e moderare i Capitoli preinserti, ed a quelli aggiungere, togliere, oppure farne, stabilirne e pubblicarne degli altri che loro piaceressero, e questi fare osservare; come ancora dichiarare e decidere tutto quello che tanto nei Capitoli quanto nelle presenti nostre lettere avrà bisogno di dichiarazione o decisione; e dire, fare, decretare tutte e singole cose, che in qualsivoglia modo riguardano l'Arte dell'Agricoltura in detto luogo; e giudicheranno espediente e quelle fare osservare ed eseguire. Citare, ammonire, ricercare tutti e singoli che sarà necessario in Roma o fuori, e a quelli come sopra inibire, ordinare e comandare e dichiarare, essere incorsi nelle sentenze, censure e pene, e quelle aggravate o riaggravare ricorrendo per questo, se bisognerà, allo aiuto del Braccio Secolare.

Non ostanti le Costituzioni ed Ordinazioni Apostoliche e gli Statuti di Roma e della detta Città di Corneto, e qualunque altri con giuramento, confermazione Apostolica o altrimenti confermati consuetudini, riforme, decreti, privilegi ancora, indulti e lettere apostoliche suddette; e qualsivoglia altre comunemente dalla Sede Apostolica e forse da Noi concesse, pubblicate, confermate ed innovate; le quali non vogliamo che suffraghino rispetto alle cose premesse ed alle quali ancorché bisognasse farne special menzione, avendo il loro tenore per espresso ed inferto per questa volta e per l'effetto delle presenti solamente rimanendo nel resto in suo vigore deroghiamo e a tutte a qualsivoglia cose contrarie.

Volendo che basti la sola signatura delle presenti e faccia fede in giudizio e fuori, non ostante qualunque regola in contrario; e che le presenti si pubblichino per i luoghi soliti di Roma e che pubblicate astringano, come se fossero state personalmente intimate.

Placet Motu Proprio C.

A di 6 ottobre 1608.

Il soprascritto Motu proprio è stato affisso e pubblicato in Campo di Fiore, ed in altri Luoghi soliti, come è consueto, da Giacomo Brambilla, Decano del Collegio de' Cursori.

Tarisio Bonfatto Maestro de' Cursori.

⁽⁷⁾ Moneta emessa dal papa Giulio II.